

numero			Bellinzona
4924	sb	3	12 settembre 2012

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia
Ambito direzionale
Diritto penale
Bundesrain 20
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente la modifica dell'Ordinanza del Consiglio federale del 3 dicembre 2010 sul collocamento di valori patrimoniali sequestrati

Egregi signori,

abbiamo ricevuto la Vostra lettera in merito alla summenzionata procedura di consultazione, e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

Il progetto di revisione messo in consultazione verte sulla modifica dell'art. 2 cpv. 1 e 2 dell'Ordinanza sul collocamento di valori patrimoniali sequestrati, e persegue lo scopo, da un lato, di distinguere tra le casse dello Stato cantonali e l'Amministrazione federale delle finanze e, dall'altro, di stabilire che al denaro contante, sequestrato nell'ambito di un procedimento penale, depositato nelle casse dello Stato, non va più applicato, come ora, lo stesso tasso d'interesse degli acconti fiscali, bensì un tasso d'interesse conforme al mercato, determinato dalla competente autorità cantonale. Attualmente, infatti, il tasso d'interesse per gli acconti fiscali, che è dell'1% per il 2011 e il 2012, è chiaramente superiore a quello calcolato conformemente alle condizioni di mercato (andamento sul mercato monetario e finanziario). In altre parole, quindi, la modifica dell'ordinanza in questione intende garantire che al denaro contante sequestrato, che è depositato presso le casse dello Stato, venga applicato un tasso d'interesse conforme al mercato, e non quello più alto previsto per gli acconti fiscali, cosicché in tal modo si impedisce che lo Stato debba offrire un tasso d'interesse maggiore di quello che può conseguire depositando il denaro sequestrato.

Di conseguenza, lo scrivente Consiglio aderisce al progetto messo in consultazione, che mira, avviando così all'attuale situazione insoddisfacente, a far risparmiare ai Cantoni i costi supplementari derivanti dall'attuale regolamentazione in materia di remunerazione del denaro contante, sequestrato nell'ambito di un procedimento penale, depositato nelle casse dello Stato.


Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione della nostra stima.

Il Presidente:
M. Borradori



PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:
G. Gianella



Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.